



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 03 Paghe 2026

Rimini, 31 marzo 2026

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

1. Le novità del mese

Febbraio in pillole	pag	2
---------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

La contribuzione 2026 per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti	pag	9
L'INPS conferma la ricongiunzione tra Casse professionali e Gestione separata	pag	11
Le novità in materia di lavoro del decreto Milleproroghe convertito	pag	14
Ultimi chiarimenti dell'Ispettorato nazionale del Lavoro in materia di cantieri edili	pag	18

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di febbraio in pillole	pag	21
Il tema del mese - Gli elementi economici e retributivi nel CCNL Calzature - Industria	pag	27
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti - Lo scadenziario di marzo 2026	pag	31

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

La compilazione delle domande di accesso ai finanziamenti del Bando ISI 2025	pag	38
--	-----	----

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

FEBBRAIO IN PILLOLE

INPS - COMPILAZIONE ELENCHI NOMINATIVI DEI BRACCIANTI AGRICOLI ANNO 2025

Con la circ. 5.2.2026 n. 13, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2025 e sul beneficio del "trascinamento delle giornate" ex art. 21 co. 6 della L. 223/91.

Sul punto, si ricorda che il beneficio:

- consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2025, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali;
- riguarda i lavoratori occupati nell'anno 2025, per almeno 5 giornate, presso un'impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 102/2004, ricadente in un'area dichiarata calamitata.

Operativamente, entro il 24.2.2026:

- le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità;
- i concedenti devono inviare alle strutture dell'Istituto competenti per territorio il modulo "SC95", per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

3

INPGI - IMPORTI 2026 GESTIONE SEPARATA

Con la circ. 5.2.2026 n. 2, l'INPGI ha definito i valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l'anno 2026 dei giornalisti iscritti alla Gestione separata dell'Istituto che svolgono l'attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, rimangono invariate per l'anno 2026:

- l'aliquota contributiva al 28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), ripartita tra committente (18,67%) e giornalista (9,33%);
- l'aliquota contributiva ridotta al 17% nel caso in cui i co.co.co. siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati;
- il premio assicurativo di 6 euro mensili.

Subiscono invece un incremento il minimale di reddito per l'accredito dei contributi nella Gestione separata dell'Istituto (18.808 euro) e il massimale imponibile (122.295 euro).

INPS - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Con la circ. 5.2.2026 n. 12, l'INPS ha fornito indicazioni relative alle novità introdotte dall'art. 1 co. 203 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), che riguardano l'obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Nel dettaglio, la nuova disposizione stabilisce che dall'1.1.2026 ricadano in tale obbligo anche i datori che raggiungono o superano la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di retribuzione considerato.

In aggiunta, si prevede che per il biennio 2026-2027 l'obbligo di conferimento del TFR al Fondo di tesoreria non operi qualora la media annuale del relativo anno precedente sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti, e che dall'1.1.2032 sia ridotto da 49 a 39 il numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo in questione.

Nell'occasione, l'INPS chiarisce che per calcolare la media annuale dei dipendenti si deve tener conto esclusivamente dei mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale. In altri termini, tale calcolo deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.

INPS - RICONGIUNZIONE PRESSO LE CASSE DEI PROFESSIONISTI

Con la circ. 9.2.2026 n. 15, l'INPS ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95 e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96, recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Si ricorda che la Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 45/1990.

Sul punto, vengono fornite indicazioni operative:

- sulla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata. L'INPS illustra il criterio di determinazione dell'onere, la valutazione dell'anzianità contributiva ricongiunta ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alle regole proprie della Gestione separata e la decorrenza del trattamento pensionistico;
- sulla ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, cui trovano applicazione i criteri stabiliti dalla L. 45/90.

INPS - CONTRIBUZIONE ARTIGIANI E COMMERCianti 2026

Con la circ. 9.2.2026 n. 14, l'INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo e il versamento della contribuzione dovuta per il 2026 dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti. In relazione alle aliquote, si conferma il valore "base" pari al 24%, mentre per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l'aliquota aggiuntiva dello 0,48% per un valore totale pari al 24,48%. Tali valori si riducono del 50% sia nel caso di iscritti pensionati over 65 sia a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso dello scorso anno per la prima volta a una delle due Gestioni speciali.

Il minimale di reddito per il 2026, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 18.808,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 93.707,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.96, ovvero a 122.295,00 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data.

I contributi dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 18.5.2026, 20.8.2026, 16.11.2026 e 16.2.2027.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

MINISTERO DEL LAVORO - CIGS PER LE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Con la circ. 10.2.2026 n. 3, il Ministero del Lavoro ha aggiornato le istruzioni operative per la presentazione delle istanze di Cassa integrazione straordinaria di cui all'art. 44 co. 11-bis del DLgs. 148/2015 da parte delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa.

Sul punto, si ricorda che la misura è stata rifinanziata per il 2026 dall'art. 1 co. 165 della L. 199/2025 e può essere concessa, previo accordo in sede governativa, per una durata massima di 12 mesi per ciascun anno di riferimento e in deroga ai limiti massimi di durata di cui agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015.

L'istanza di accesso al trattamento, predisposta e compilata utilizzando l'apposito modulo, deve essere presentata con i relativi allegati alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali presso il Ministero del Lavoro entro un congruo termine, comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell'accordo in sede ministeriale.

INL - INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI SISTEMI GPS PER LE GUARDIE GIURATE

Con la nota 16.2.2026 n. 1511, l'Ispettorato del Lavoro (INL) ha chiarito che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione in dotazione alle guardie giurate non può essere considerata uno strumento necessario alla prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L. 300/70.

Ne deriva che, al ricorrere di tale ipotesi, si dovrà seguire la procedura indicata dal co. 1 della norma, rendendo quindi necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato.

INPS - DOMANDE DELLE PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

Con il messaggio 17.2.2026 n. 558, l'INPS è intervenuto in merito al riconoscimento degli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali e della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1 - 7-ter della L. 92/2012 (c.d. "isopensione"), alla luce dell'incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto dall'art. 1 co. 185 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), pari a ad un mese per l'anno 2027 e di 3 mesi per l'anno 2028.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha reso noto di aver dunque aggiornato, sulla base di nuove tabelle, le procedure per la lavorazione delle istanze di accesso ai predetti trattamenti e che, laddove non risultino soddisfatti i requisiti per l'accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, il datore di lavoro e il lavoratore esodato riceveranno un'apposita comunicazione di reiezione della domanda.

In ogni caso, precisa l'INPS, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vengono definiti con un apposito decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 12 co. 12-bis del DL 78/2010.

Pertanto, solo a seguito dell'emanazione di tale decreto saranno modificati i requisiti pensionistici per il biennio 2029-2030, che potrebbero anche differire da quelli attualmente indicati.

6

INPS - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il messaggio 23.2.2026 n. 640, l'INPS ha illustrato le modifiche apportate, a decorrere dall'1.1.2026, dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) alla disciplina dell'assegno di inclusione (Adi) di cui al DL 48/2023.

In particolare, l'istituto ha evidenziato:

- l'intervento operato sull'art. 3 co. 2 del DL 48/2023, con la rimozione del periodo di sospensione della misura originariamente previsto tra un periodo di fruizione e l'altro, nonché con la riduzione del 50% dell'importo della prima mensilità di rinnovo (art. 1 co. 158 della L. 199/2025);
- l'estensione del contributo straordinario di cui all'art. 10-ter del DL 92/2025 anche ai nuclei familiari per i quali il 18° mese di percezione dell'Adi, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025 (art. 1 co. 159 della L. 199/2025);
- la rimodulazione dei limiti di spesa per l'erogazione dell'Adi e degli incentivi di cui all'art. 10 del DL 48/2023 (art. 1 co. 160 della L. 199/2025).

INL - NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI

Con la circ. 23.2.2026 n. 1, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha passato al vaglio le novità introdotte dal DL 159/2025 (conv. L. 198/2025), chiarendo, tra le altre cose, come l'obbligo di munire il personale dipendente del nuovo badge di cantiere sia subordinato all'adozione del relativo decreto attuativo, previsto dall'art. 3 co. 3 dello stesso DL 159/2025.

Inoltre, l'INL ha fornito una panoramica delle numerose novità previste in tema di salute e sicurezza dal citato decreto, relative, in particolare, a:

- patente a crediti;
- misure di prevenzione di condotte violente o moleste;
- dispositivi di protezione individuali;
- requisiti di sicurezza delle scale;
- sistemi di protezione contro le cadute dall'alto;
- sorveglianza sanitaria e formazione.

MINISTERO DEL LAVORO - PIANO INTEGRATO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 2026

Con una notizia pubblicata in data 23.2.2026 sul proprio sito Internet, il Ministero del Lavoro ha ricordato che con il DM 12.2.2026 n. 20 è stato adottato il "Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro anno 2026".

Tale Piano integrato si sviluppa su specifiche direttrici che si snodano nelle campagne promozionali e nelle azioni di prevenzione e protezione, nonché nelle attività di vigilanza e di contrasto a fenomeni di gravi irregolarità.

Uno degli aspetti di maggior rilievo è rappresentato dalle forme di sostegno alle imprese più virtuose. Tra le varie, vengono richiamate le misure premiali previste dall'art. 1 del DL 159/2025, laddove si autorizza l'INAIL a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico. Inoltre, si sottolinea la disposizione di cui all'art. 15 del DL 159/2025 con cui si richiede al Ministero del Lavoro e all'INAIL di adottare le linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.

Infine, il documento in questione offre una panoramica sulle misure di finanziamento per le imprese virtuose in materia di sicurezza, tra le quali il Bando ISI e le riduzioni tariffarie riconosciute dall'INAIL.

MINISTERO DEL LAVORO - RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Con una notizia pubblicata il 24.2.2026 sul proprio sito, il Ministero del lavoro ha reso noto che dal 1.3.2026 è possibile procedere alla compilazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile con riferimento al biennio 2024/2025.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Da tale data sul portale del Ministero del Lavoro “Servizi Lavoro” sarà infatti disponibile per la compilazione il relativo modello telematico.

La compilazione di tale rapporto è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano oltre 50 dipendenti, mentre per le aziende che non superano tale soglia dimensionale la redazione è prevista su base volontaria.

Il termine per la redazione del rapporto scadrà il 30.4.2026.

Il Ministero ha precisato che l’applicativo informatico permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento; inoltre, a supporto degli utenti, è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero stesso.

Si ricorda che, in caso di compilazione mendace o incompleta del rapporto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

MINISTERO DEL LAVORO - INTEGRAZIONE DELL’INDENNITÀ DI MALATTIA NEL TRASPORTO PUBBLICO

Con il comunicato 24.2.2026, il Ministero del Lavoro ha reso noto di aver avviato la procedura di acquisizione dei dati per effettuare la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruita dal proprio personale per l’anno 2025, così come previsto ai sensi dell’art. 1 co. 148 della L. 311/2004.

In particolare, le predette aziende dovranno trasmettere la documentazione per beneficiare del rimborso dell’indennità di malattia entro e non oltre il 31.3.2026, utilizzando i modelli allegati al comunicato in parola, ossia la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e la Tabella oneri.

I documenti dovranno essere trasmessi, a firma del rappresentante legale, mediante PEC all’indirizzo dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it.

Con l’occasione, si precisa che le due dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia del documento di identità in corso di validità. Invece, con riferimento alla Tabella Oneri, si specifica che nel caso in cui non si disponga della firma digitale l’allegato va compilato elettronicamente, stampato e firmato.

INPS - MISURE DI CARATTERE PENSIONISTICO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Con la circ. 25.2.2026 n. 19, l’INPS ha illustrato specifiche novità in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

innanzitutto, si ricorda come l’art. 1 co. 162 della L. 199/2025 abbia prorogato anche per il 2026 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

Sul punto, l'INPS rende noto che i soggetti interessati (disoccupati di lungo corso, caregivers, invalidi al 74% e addetti ai lavori gravosi) possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini del 31.3.2026, 15.7.2026 e 30.11.2026.

Invece, l'art. 1 co. 179 della L. 199/2025 ha confermato anche per il 2026 l'incremento speciale delle pensioni "minime", pari a 260 euro annui (20 euro per 13 mensilità), mentre l'art. 1 co. 194 della L. 199/2025 ha esteso l'incentivo al posticipo del pensionamento ai lavoratori dipendenti che, pur maturando entro il 31.12.2026 i requisiti per la pensione anticipata, decidono di non accedervi.

Infine, l'art. 1 co. 195 della L. 199/2025 ha modificato l'art. 24 del DL 201/2011 abrogando la possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l'importo soglia richiesto per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

MINISTERO DEL LAVORO - AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

Con il DM 2.3.2026 n. 3 è stato approvato il modello aggiornato della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.

Il nuovo modello recepisce le novità apportate dall'art. 1 co. 208 della L. 199/2025 con le modifiche alla franchigia della prima casa, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, e alla scala di equivalenza ai fini dell'accesso alle seguenti prestazioni:

- assegno di inclusione (ADI) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ex DL 48/2023;
- assegno unico e universale (AUU) ex art. 1 del DLgs. 230/2021;
- contributo asilo nido e contributo per forme di supporto presso la propria abitazione, previsti dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016;
- *bonus* nuovi nati ex art. 1 co. 206 della L. 207/2024.

A tal fine, viene introdotta una nuova tipologia di ISEE, vale a dire ISEE Specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, che si affianca a quelle già esistenti:

- ISEE "standard" o "ordinario";
- ISEE Università;
- ISEE Sociosanitario;
- ISEE Sociosanitario-Residenze;
- ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
- ISEE Corrente.

INPS - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER LAVORATORI IMPIEGATI ALL'ESTERO NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Con la circ. 9.2.2026 n. 22, l'INPS ha illustrato gli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita in quanto impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 della L. 125/2014, appartengono al sistema della cooperazione italiana allo sviluppo le ONG, gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di commercio equo e solidale, le imprese cooperative e sociali, e così via.

Tra le varie, l'Istituto previdenziale chiarisce che per i lavoratori in questione, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro che concede l'aspettativa senza assegni, gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. "minori" devono essere determinati facendo riferimento all'inquadramento previdenziale delle citate organizzazioni della cooperazione e declinati in base alla qualifica del lavoratore.

Inoltre, si ricorda come l'art. 28 co. 9 della L. 125/2014 commisuri gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni di cooperazione ai compensi convenzionali determinati annualmente con decreto interministeriale.

Con l'occasione, l'INPS fornisce anche le istruzioni per una corretta compilazione dei flussi UniEmens.

MINISTERO DEL LAVORO - APPROVAZIONE DEI PRIMI DUE SETTORI PER GLI ISAC

Con il DM 27.2.2026, il Ministero del Lavoro ha approvato gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) nei settori:

- M21U "Commercio all'ingrosso alimentare";
- G44U "Servizi alberghieri ed extra-alberghieri".

Nel dettaglio, il decreto prevede:

- che entro il 31.3.2026 l'INPS trasmetta, per via telematica, ai datori di lavoro rientranti nei suddetti settori, una comunicazione di compliance che riporta le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati nell'ambito del modello ISAC di riferimento (lieve" o "significativo"). In caso di scostamento, nella comunicazione viene poi fornita, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità;
- il datore di lavoro che risulta conforme al modello ISAC rientra nella cosiddetta "fascia di normalità". In questo caso, il datore di lavoro viene comunicato dall'INPS al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'INL, ai fini dell'orientamento delle attività di vigilanza in materia contributiva.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA CONTRIBUZIONE 2026 PER GLI ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circ. 14/2026, l'INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per il 2026 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.

Con la circ. 9.2.2026 n. 14, l'INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per il 2026 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, indicando le aliquote e gli importi reddituali da utilizzare.

Aliquote contributive

Per quanto riguarda le aliquote contributive applicate per il 2026, si conferma il valore base pari al 24% previsto ai sensi dell'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

Per i soli iscritti alla Gestione commercianti va altresì sommata l'aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, il cui importo, a decorrere dall'1.1.2022, è pari allo 0,48%, per un totale del 24,48%. Per gli iscritti alla Gestione artigiani, invece, la misura dell'aliquota applicata rimane ferma al 24%.

Riduzioni e contributi aggiuntivi

Con l'occasione, l'INPS conferma l'applicazione, anche per l'anno 2026, delle disposizioni previste dall'art. 59 co. 15 della L. 449/97, che prevedono la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'INPS.

In aggiunta, si ricorda come l'art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) abbia previsto una riduzione contributiva del 50% a favore dei lavoratori che si sono iscritti nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni artigiani e commercianti, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità di cui all'art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili.

Valori reddituali

Per quanto riguarda invece i valori reddituali da utilizzare quest'anno per il calcolo della contribuzione alle Gestioni artigiani e commercianti, l'INPS evidenzia come, in seguito alla variazione in aumento dell'1,4% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

2024/2025, gli importi che riguardano il minimale e il massimale di reddito risultino in crescita rispetto allo scorso anno.

In particolare, l'importo del:

- minimale di reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 18.808,00 euro (erano 18.555,00 euro lo scorso anno);
- massimale di reddito ammonta a 93.707,00 euro (92.413,00 euro nel 2025) per coloro che si sono iscritti prima del 1.1.96, ovvero a 122.295,00 euro (erano 120.607 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti successivamente.

Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, l'INPS rende noto che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2026 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.808,00 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per quest'anno, è pari a 56.224,00 euro annui (erano 55.448,00 euro nel 2025), mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l'aumento dell'aliquota dell'1% di cui all'art. 3-ter del DL 384/92.

Tenuto conto delle aliquote e dei valori reddituali indicati, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2026 risulta pari a:

- 4.521,36 euro annui (376,78 mensili) per gli iscritti alla Gestione artigiani;
- 4.611,64 euro annui (384,31 euro mensili) per gli esercenti attività commerciali.

Termini e modalità di versamento

I contributi per le Gestioni Artigiani e Commercianti devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 18.5.2026, 20.8.2026, 16.11.2026, il 16.2.2027, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

Infine, l'INPS ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

L'INPS CONFERMA LA RICONGIUNZIONE TRA CASSE PROFESSIONALI E GESTIONE SEPARATA

Con la circ. 15/2026, l'INPS ha confermato la possibilità per i Professionisti di ricongiungere nelle proprie Casse di previdenza la contribuzione accumulata presso la Gestione separata.

Con la circ. 9.2.2026 n. 15, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs.103/96, adeguandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. 15.10.2019 n. 26039.

In altri termini, l'Istituto previdenziale conferma la possibilità per i Professionisti di ricongiungere nelle proprie Casse di previdenza la contribuzione accumulata presso la Gestione separata.

Orientamento giurisprudenziale e posizione dell'INPS

Si ricorda che il citato orientamento giurisprudenziale deriva dalla sentenza 26039/2019, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che per i liberi professionisti è sempre possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1 co. 2 della L. 45/90 (ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione) presso la propria Cassa previdenziale, senza alcuna limitazione e indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.

Nel tempo, l'INPS ha comunque ritenuto opportuno non adeguarsi a tale indirizzo sostenendo che la ricongiunzione non sarebbe attuabile poiché la Gestione separata, pur costituendo un fondo previdenziale obbligatorio, non rientra nei fondi "esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria", ai quali farebbe riferimento l'istituto in oggetto.

Inoltre, sempre secondo l'Istituto previdenziale, la Gestione separata non rientrerebbe nell'ambito della disciplina della L. 45/90, in quanto totalmente improntata al sistema di calcolo contributivo della pensione e pertanto disomogeneo e non passibile di essere oggetto di ricongiunzione.

Tuttavia, tenuto conto del citato orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo mediante successive sentenze di merito nonché delle recenti indicazioni ministeriali,

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

l'INPS ha quindi ritenuto opportuno adeguarsi fornendo chiarimenti di carattere applicativo.

Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata

Per quanto riguarda la ricongiunzione "in entrata" verso la Gestione separata, l'INPS evidenzia innanzitutto che data la natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella medesima Gestione, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo.

Inoltre, la domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili.

In tal senso, l'Istituto previdenziale chiarisce che non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la medesima non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l'ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, devono ritenersi esclusi dall'operazione di ricongiunzione in entrata, anche solo in parte, di periodi contributivi maturati presso altre Casse o Enti e antecedenti al 1.4.96, ossia la data di introduzione dell'obbligo contributivo presso la medesima Gestione separata.

Per quanto concerne invece la quantificazione dell'onere di ricongiunzione "in entrata", si osserva che i periodi contributivi ricongiunti nella Gestione separata sono valutati nel sistema contributivo, e pertanto trova applicazione il criterio di calcolo delineato dall'art. 2 co. 5 del DLgs. 184/97, ossia il meccanismo del calcolo a percentuale, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata.

Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi ricongiunti sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicitando gli effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti nella posizione assicurativa dell'interessato, applicando di fatto un'efficacia retroattiva.

Ricongiunzione in uscita verso le Casse dei Professionisti

Invece, per quanto riguarda la ricongiunzione "in uscita" dalla Gestione separata verso le Casse professionali, la circolare in commento effettua un mero rinvio ai criteri stabiliti dalla L. 45/90, "in conformità alle disposizioni amministrative in materia".

Di seguito riportiamo in estrema sintesi alcune delle principali regole adottate da alcune Casse previdenziali di categoria.

<p>Cassa dei Dottori Commercialisti (CDC)</p>	<p>La ricongiunzione può essere richiesta dagli iscritti non pensionati, nonché dagli aventi titolo alla pensione indiretta entro 2 anni dal decesso, a condizione che il <i>de cuius</i> potesse far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni o avesse raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia o i requisiti previsti dalle specifiche norme per la pensione di inabilità e invalidità.</p> <p>Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione non più attivi maturati presso le gestioni previdenziali obbligatorie purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il periodo di anzianità assicurativa non sia inferiore a 5 mesi e 16 giorni; • il periodo di contribuzione, o anche uno dei periodi contributivi oggetto di ricongiunzione, non sia già liquidato o utilizzato presso le altre Gestioni previdenziali (in tale caso è precluso l'esercizio della facoltà di ricongiunzione); • il periodo o i periodi oggetto di ricongiunzione non siano interamente coincidenti con l'anzianità contributiva maturata alla Cassa. <p>Inoltre, si precisa che i periodi contributivi maturati all'estero non sono ricongiungibili, ma possono essere valorizzati per la totalizzazione o il cumulo.</p> <p>Invece, l'onere della ricongiunzione dei periodi contributivi antecedenti al 31.12.2003 è costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla L. 45/90, mentre per i periodi contributivi successivi l'operazione è gratuita.</p> <p>Per aderire alla ricongiunzione è necessario effettuare, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della CDC, il versamento dell'onere in unica soluzione o delle prime 3 rate del piano di massima rateazione oppure di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell'ammontare dell'onere della ricongiunzione per il numero delle rate prescelto inferiori a quelle massime consentite.</p>
<p>Cassa Forense</p>	<p>La facoltà di ricongiunzione può essere riconosciuta all'iscritto, al titolare di pensione d'anzianità, nonché ai superstiti entro i 2 anni dal decesso dell'iscritto.</p> <p>L'onere della ricongiunzione presso la Cassa Forense è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. Il pagamento della ricongiunzione può avvenire in unica soluzione oppure con rateazione in un numero di rate mensili non superiore nel massimo alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti.</p>

	La rinuncia si ha nel caso in cui l'interessato non confermi la richiesta di ricongiunzione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione tramite pagamento unico oppure con versamento di una somma di importo pari alle prime 3 rate.
Cassa dei Consulenti del Lavoro (ENPACL)	La ricongiunzione in entrata può essere richiesta dagli iscritti o dai superstiti entro 2 anni dalla morte del professionista. In seguito, la Cassa determinerà l'onere utilizzando le tabelle ministeriali e, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'interessato potrà effettuare il pagamento dell'intera somma, oppure pagare le prime 3 rate o richiedere una rateazione più breve di quella proposta. Il pagamento, anche parziale, rende irrevocabile la domanda di ricongiunzione.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO

Con la L. 26/2026 è stato convertito il DL 200/2025 (c.d. decreto “Milleproroghe”),
introducendo diverse novità in materia di lavoro.

Il DL 200/2025 (c.d. decreto “Milleproroghe”), convertito dalla L. 27.2.2026 n. 26,
introduce diverse novità in materia di lavoro.

Tra queste si segnalano la proroga:

- al 31.12.2026 del *bonus* donne e al 30.4.2026 del *bonus* giovani e del *bonus* ZES unica;
- del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa;
- di specifiche misure di sostegno per il lavoro portuale;
- di disposizioni in materia di disabilità;
- dei controlli per le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Proroga *bonus* giovani, *bonus* donne e *bonus* ZES unica

L'art. 14 co. 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del decreto convertito prevede la proroga degli incentivi all'occupazione previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del DL 60/2024, ovvero sia il:

- *bonus* giovani;
- *bonus* ZES;
- *bonus* donne.

Per il *bonus* giovani e il *bonus* ZES cambia anche la percentuale dell'esonero.

Bonus giovani	<p>Il c.d. “<i>bonus</i> giovani” di cui all'art. 22 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione di giovani:</p> <ul style="list-style-type: none">• che non hanno compiuto il 35° anno di età;• mai stati occupati a tempo indeterminato;• con qualifica di operai, impiegati o quadri. <p>L'incentivo spetta in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
--------------------------	---

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. <p>Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 200/2025, l'incentivo viene prorogato al 30.4.2026.</p> <p>Nel dettaglio, il termine per effettuare l'assunzione o la trasformazione e accedere all'incentivo è stato prorogato dal 31.12.2025 al 30.4.2026.</p> <p>Allo stesso tempo, la norma prevede anche una modifica alla percentuale di esonero contributivo che viene ridotta dal 100% al 70% dei complessivi contributi.</p>
Bonus donne	<p>Il c.d. "bonus donne" di cui all'art. 23 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione a tempo indeterminato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Unione europea (durata massima 24 mesi); donne con una professione o di un settore economico caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (massimo di 12 mesi); donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (durata massima 24 mesi). <p>Per effetto delle modifiche apportate dal DL 200/2025, il "bonus donne" viene prorogato per tutto il 2026, pertanto è possibile accedere all'incentivo se l'assunzione viene effettuata dall'1.1.2026 al 31.12.2026.</p>

Per i datori di lavoro che si avvalgono di tali incentivi, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 200/2025, tale previsione viene limitata alle assunzioni (o anche trasformazioni in caso di "bonus giovani") effettuate entro il 31.12.2025.

Proroga dei controlli per le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura

L'art. 15 co. 3-*quater* e 3-*quinquies* proroga al 31.12.2026 il termine di cui all' art. 78 co. 1-*quater* del DL 17.3.2020 n. 27, entro il quale è consentito alle Amministrazioni Pubbliche competenti posticipare al momento del saldo le verifiche, richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, sulla regolarità contributiva e fiscale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Viene, inoltre, prorogata al 31.12.2026 la facoltà per il Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste di sottoscrivere contratti di filiera e distretto (art. 66

co. 1 della L. 27.12.2002 n. 289), rinviando i controlli di regolarità contributiva e fiscale al momento dell'erogazione del finanziamento.

Proroga del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa

L'art. 14 co. 1-*sexies* del decreto convertito proroga per l'anno 2026 il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 53-*ter* del DL 24.4.2017 n. 50.

Con l'occasione, viene integrato l'art. 1 co. 165 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), prevedendo che il Ministero del Lavoro possa destinare, nell'anno 2026, anche a tale finalità le risorse stanziata dalla citata disposizione della legge di bilancio per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (e il completamento dei relativi piani di recupero occupazionale) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti.

Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale

L'art. 9 co. 3-*octies* e 3-*novies* del decreto "Milleproroghe" convertito interviene sulla disciplina del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale di cui all'art. 1 co. 471 della L. 29.12.2022 n. 19, laddove si prevede la concessione del c.d. "buono portuale".

In sintesi, si prevede la:

- proroga della misura dal 31.12.2026 al 31.12.2027;
- rimodulazione di importi e finalità;
- introduzione di un esplicito riferimento alla normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.

Nel dettaglio:

- si aggiungono alla dotazione del Fondo 2 milioni di euro per l'anno 2027;
- viene incrementato da 2.500 a 3.500 euro l'importo del contributo erogato dal Fondo finalizzato ad agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti;
- viene incrementato da 10.000,00 a 20.000,00 euro l'importo massimo del contributo devolvibile alle imprese che sviluppano o implementano modelli di organizzazione e di gestione, per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- viene incrementato da 50.000,00 a 80.000,00 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo del contributo per incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG).

Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporto marittimo

L'art. 3 co. 3-*undecies* del DL 200 convertito interviene con riferimento alle misure di sostegno alle aziende portuali, introdotte dall'art. 199 co. 1 lett. b) ultimo periodo del DL 34/2020 (c.d. "DL rilancio"), stabilendone la proroga anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026 e, per tali finalità, autorizza la spesa massima di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

Sul punto, si ricorda che la disposizione del "decreto rilancio" prende atto della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto in Ucraina e dalla recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, e consente alle Autorità di sistema portuale di procedere nell'ambito delle risorse disponibili all'erogazione delle eventuali risorse residue a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo.

Proroghe in materia di riforma della disabilità

L'art. 14 co. 1-*quinqüies* del decreto "Milleproroghe" convertito interviene in materia di riforma della disabilità prorogando i seguenti termini di cui al DLgs. 62/2024, con riferimento alla modalità di esecuzione degli accertamenti sanitari:

- il termine previsto dall'art. 33 co. 3-*bis* del DLgs. 62/2024, per eseguire solo sugli atti le visite di revisione delle prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali, già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, è prorogato dal 31.12.2025 al 31.12.2026;
- il termine di cui all'art. 33-*bis* co. 1 del DLgs. 62/2024, entro cui l'INPS può effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della L. 104/92 e della L. 68/99, nonché di invalidità e inabilità, è prorogato dal 31.12.2025 al 31.12.2026. Al secondo periodo del medesimo co. 1, la possibilità di eseguire l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita anche in caso di revisione delle prestazioni già riconosciute, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi, è estesa alle visite programmate fino al 31.12.2026.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

ULTIMI CHIARIMENTI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO IN MATERIA DI CANTIERI EDILI

Con la circ. 1/2026, l'Ispettorato nazionale del Lavoro è tornato a esaminare le novità introdotte dal DL 159/2025 in materia di sicurezza nei cantieri edili.

Con la circ. 23.2.2026 n. 1, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), facendo seguito alla precedente nota n. 609/2026, è tornato a esaminare le novità introdotte dal DL 159/2025 (conv. L. 198/2025), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili.

Badge di cantiere

L'INL ricorda che l'obbligo di munire il personale dipendente del nuovo *badge* di cantiere ex art. 3 del DL 159/2025, integra, richiedendo la presenza di un codice univoco anticontraffazione, quanto già previsto dagli artt. 18 co. 1 lett. u) e 26 co. 8 del DLgs. 81/2008, che prescrivono, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale nuovo requisito, tuttavia, ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DL 159/2025, sarà obbligatorio solo dopo che il Ministero del Lavoro avrà adottato il decreto con il quale verranno individuate le concrete modalità di attuazione, con particolare attenzione alle specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera mediante l'impiego di tecnologie, nonché ai tipi di informazioni trattate.

Inoltre, l'Ispettorato precisa che, come per la patente a crediti, al badge di cantiere sarà tenuto chi opera "fisicamente" nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, indipendentemente dalla qualifica di impresa edile. Poi, sempre con successivo decreto ministeriale, gli obblighi di patente e del badge di cantiere saranno estesi ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato.

Patente a crediti

L'Ispettorato ricorda inoltre come dal 31.10.2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025) sia aumentata la sanzione amministrativa prevista per chi opera senza patente a crediti o con patente priva della soglia minima di 15 crediti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

Nel dettaglio, l'art. 27 co. 11 del DLgs. 81/2008 prevede, per entrambe le ipotesi, l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori, con una soglia minima che il DL 159/2025 ha elevato a 12.000,00 euro dai 6.000,00 euro precedenti.

Pertanto, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile, ovvero il 10% dello stesso risulterà inferiore a 12.000,00 euro, sarà quest'ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio, che verrà applicato in concreto in 4.000,00 euro, ossia un terzo del massimo (o della misura fissa), così come previsto dall'art. 16 della L. 689/81, non essendo normativamente possibile applicare l'art. 301-*bis* del DLgs. 81/2008.

L'INL fornisce chiarimenti anche in merito alla sospensione della patente, nei casi in cui si verificano infortuni dai quali derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, totale o parziale.

Ai fini dell'adozione del provvedimento, l'Ispettorato deve fondarsi sugli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie risultanti dai verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nell'immediatezza del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

In tal senso, il DL 159/2025 ha previsto che le competenti Procure della Repubblica trasmettano tempestivamente all'INL tali informazioni essenziali. Resta fermo quanto già precisato dallo stesso Ispettorato nella circ. 4/2024: poiché occorre accertare anche una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave", secondo il criterio del "più probabile che non", qualora tale responsabilità non risulti del tutto chiara e richieda approfondimenti esperibili esclusivamente nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

Altre novità

L'Ispettorato fornisce una panoramica delle numerose novità apportate dal DL 159/2025 in tema di salute e sicurezza, riguardanti, tra le varie:

- la notifica preliminare;
- le misure di prevenzione di condotte violente o moleste;
- i dispositivi di protezione individuali (DPI);
- i requisiti di sicurezza delle scale;
- i sistemi di protezione contro le cadute dall'alto;
- la sorveglianza sanitaria e la formazione.

Con specifico riferimento a quest'ultimo aspetto, l'INL ha evidenziato la deroga introdotta con l'art. 1-*bis* del DL 159/2025, che riconosce ai datori di lavoro che svolgono servizi di somministrazione di alimenti e bevande e a quelli che operano nel settore turistico-ricettivo il termine di 30 giorni per poter completare la formazione e l'eventuale addestramento specifico del personale dipendente. Adempimento che, di norma, deve essere assolto sempre in via preventiva.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI FEBBRAIO IN PILLOLE

AGENTI E RAPPRESENTANTI (ARTIGIANATO)

ACCORDO 11.2.2026

L'Accordo ha modificato con decorrenza 1.1.2026 la disciplina dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR).

Pertanto, da gennaio 2026, l'indennità per lo scioglimento del contratto spettante all'agente o al rappresentante deve essere determinata sommando i seguenti importi annuali.

Monomandatario:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a 24.000 euro;
- 2% per la parte compresa tra 24.000 e 36.000 euro;
- 1% per la parte superiore a 36.000 euro.

Plurimandatario:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a 12.000 euro;
- 2% per la parte compresa tra 12.000 e 18.000 euro;
- 1% per la parte superiore a 18.000 euro.

CARTA (INDUSTRIA)

ACCORDO 10.2.2026

L'Accordo ha rinnovato la disciplina applicabile al personale delle imprese industriali operanti nel settore della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e delle imprese cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone, scaduta il 31.12.2024.

La nuova disciplina decorre dall'1.4.2026 (fatte salve le differenti decorrenze previste per alcuni istituti) e scadrà il 31.12.2028.

Di seguito si riportano i nuovi importi del trattamento economico minimo (TEM) validi dal prossimo mese di aprile: liv. Q, 2.882,91 euro; liv. AS, 2.873,55 euro; liv. A, 2.521,80 euro; liv. B1, 2.292,49 euro; liv. B2S, 2.234,63 euro; liv. B2, 2.159,89 euro; liv. C1S, 2.034,87 euro; liv. C1, 1.960,11 euro; liv. C2, 1.826,94 euro; liv. C3, 1.732,11 euro; liv. D1, 1.656,25 euro; liv. D2, 1.561,08 euro; liv. E, 1.456,61 euro.

Sul versante normativo, dall'1.1.2027 il monte riposi compensativi annuale di cui possono fruire i lavoratori a ciclo continuo sale da 32 a 40 ore.

Incrementata da 70 a 72 ore annue la soglia massima per la prestazione di lavoro straordinario.

In materia di previdenza complementare (Fondo Byblos) dall'1.1.2027 la quota a carico del datore di lavoro passa dall'1,5% all'1,7%. Dalla medesima data, il contributo previsto nei confronti dell'assistenza sanitaria integrativa (Salute Sempre) aumenta mensilmente di 3 euro sempre dall'1.1.2027.

CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)

ACCORDO 23.2.2026

L'Accordo ha rinnovato per il triennio 2026-2028 la disciplina applicabile ai lavoratori delle piccole e medie industrie dei settori chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, scaduta il 31.12.2025.

Fissati nuovi minimi retributivi con decorrenza 1.1.2026, 1.4.2027, 1.12.2027, 1.6.2028 e 1.12.2028. Di seguito si riportano i valori in vigore da gennaio 2026.

- **Chimica, concia e settori accorpati:**
liv. H, 3.168,51 euro; liv. G, 2.973,58 euro; liv. F, 2.703,06 euro; liv. E, 2.444,03 euro; liv. D, 2.267 euro; liv. C, 2.033,35 euro; liv. B, 1.830,43 euro; liv. A, 1.690,69 euro;
- **Gomma e plastica:**
liv. Q, 2.845,69 euro; liv. 8, 2.741,87 euro; liv. 7, 2.508,28 euro; liv. 6, 2.245,43 euro; liv. 5, 2.087,64 euro; liv. 4, 1.969,52 euro; liv. 3, 1.883,74 euro; liv. 2, 1.826,64 euro; liv. 1, 1.659,99 euro;
- **Abrasivi:**
liv. A1, 2.948,33 euro; liv. B1, 2.623,91 euro; liv. B2, 2.452,95 euro; liv. C1, 2.271,11 euro; liv. C2, 2.217,08 euro; liv. C3, 2.154,54 euro; liv. D1, 2.101,50 euro; liv. D2, 1.959,30 euro; liv. D3, 1.909,44 euro; liv. E1, 1.856,67 euro; liv. E2, 1.752,57 euro; liv. E3, 1.693,88 euro; liv. F, 1.667,47 euro;
- **Ceramica:**
liv. A1, 2.814,40 euro; liv. B1, 2.569,80 euro; liv. B2, 2.419,88 euro; liv. C1, 2.252,94 euro; liv. C2, 2.201,29 euro; liv. C3, 2.143,86 euro; liv. D1, 2.090,50 euro; liv. D2, 1.949,37 euro; liv. D3, 1.897,14 euro; liv. E1, 1.835,60 euro; liv. E2, 1.736,26 euro; liv. E3, 1.684,50 euro; liv. F, 1.636,01 euro;
- **Vetro (lavorazioni a soffio):**
liv. 9A, 2.971,15 euro; liv. 9, 2.900,72 euro; liv. 8A, 2.662,90 euro; liv. 8, 2.641,17 euro; liv. 7, 2.377,53 euro; liv. 6, 2.270,33 euro; liv. 5, 2.113,95 euro; liv. 4, 1.984,98 euro; liv. 3, 1.886,70 euro; liv. 2, 1.792,26 euro; liv. 1, 1.702,16 euro;
- **Vetro (lavorazioni meccanizzate):**
liv. A2, 3.018,01 euro; liv. A1, 2.947,37 euro; liv. B2, 2.714,07 euro; liv. B1, 2.647,08 euro; liv. C2, 2.428,98 euro; liv. C1, 2.381,87 euro; liv. D3, 2.321,53 euro; liv. D3, 2.261,80 euro; liv. D1, 2.106,15 euro; liv. E3, 2.040,89 euro; liv. E2, 1.998,78 euro; liv. E1, 1.844,90 euro; liv. F, 1.705,34 euro;
- **Vetro (trasformazione):**
liv. 8A, 3.018,01 euro; liv. 8, 2.907,37 euro; liv. 7, 2.646,59 euro; liv. 6A, 2.428,97 euro; liv. 6, 2.381,87 euro; liv. 5A, 2.321,54 euro; liv. 5, 2.261,80 euro; liv. 4, 2.106,15 euro; liv. 3, 1.998,80 euro; liv. 2, 1.844,90 euro; liv. 1, 1.705,34 euro.

Con riferimento agli arretrati, le Parti hanno precisato che le aziende che non li abbiano erogati con la retribuzione di febbraio potranno farlo unitamente alla retribuzione del corrente mese di marzo.

In ambito normativo, aumentate le soglie di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che le aziende sono tenute a rispettare: dal 5% al 6% per le imprese con un organico tra 51 e 100 dipendenti e dal 6% all'8% per quelle oltre 100 dipendenti.

In tema di genitorialità dall'1.3.2026 l'indennità per il congedo parentale è elevata dal 30% al 60% della retribuzione per un massimo di 3 mesi, con esclusione dei periodi già coperti da un'indennità superiore al 30%.

Infine, in tema di previdenza complementare (Fondapi), la quota di contributo a carico del datore di lavoro è incrementata dello 0,1%.

CINEMATOGRAFI

ACCORDO 12.2.2026

L'Accordo ha definito i nuovi valori dei minimi retributivi spettanti dall'1.1.2026 per effetto del recupero dell'inflazione 2025 (1,7%); di seguito gli importi differenziati per tipologia di esercizio:

- **Monosala/Multisala:**
liv. 6Q, 2.006,90 euro; liv. 5S, 1.767,40 euro; liv. 5, 1.706,74 euro; liv. 4, 1.590,07 euro; liv. 3, 1.405,55 euro; liv. 2, 1.268,67 euro; liv. 1, 1.186,72 euro.
- **Multiplex/Megaplex:**
liv. QA, 2.143,57 euro; liv. QB, 2.006,90 euro; liv. F, 1.767,40 euro; liv. E, 1.630,75 euro; liv. D, 1.528,69 euro; liv. C, 1.460,35 euro; liv. B, 1.337,01 euro; liv. A, 1.186,72 euro.

I relativi arretrati devono essere erogati entro la mensilità di marzo 2026 esclusivamente al personale in servizio al 12.2.2026.

28

DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI

ACCORDO 16.2.2026

L'Accordo ha rinnovato per il triennio 2026-2028 la disciplina applicabile ai dirigenti delle aziende di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aereoportuali.

Il minimo retributivo si incrementa a 4.200 euro dall'1.3.2026; successivi aumenti a 4.500 euro dall'1.1.2027 e a 4.700 euro dall'1.1.2028.

Prevista anche, in relazione al periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2026 e il 28.2.2026, la corresponsione nel mese di giugno di un'*una tantum* pari a 500 euro.

In tema di *welfare* aziendale l'Accordo ha innalzato da 1.500 a 2.000 euro annui il credito da mettere a disposizione di ciascun dirigente all'interno della piattaforma istituita presso il Centro di formazione management per il terziario (CFMT); il contributo annuale sarà pari a 308 euro a carico del datore di lavoro e a 148 euro a carico del dirigente per l'intero triennio.

In materia di previdenza complementare, la quota di contributo integrativo a carico del datore di lavoro destinata al Fondo Mario Negri passerà al 2,52% a decorrere dall'1.1.2026, per poi aumentare al 2,57% dall'1.1.2027 e al 2,62% dall'1.1.2028.

Per quel che concerne la copertura "Infortuni" erogata dall'Associazione Mario Pastore, a decorrere dal contributo relativo al quarto trimestre 2025 (in scadenza il 10.1.2026), il premio sarà elevato a 560 euro annui per ciascun dirigente assicurato, rispetto ai precedenti 410 euro. Il contributo annuo a carico dell'azienda, al netto della quota trattenuta al dirigente, sarà pertanto pari a 5.321,26 euro.

Riformata la disciplina delle agevolazioni relative ai versamenti contributivi nei confronti del Fondo Mario Negri e dell'Associazione Antonio Pastore, legate a nuove assunzioni o a nomine di dirigenti. Tali agevolazioni, a decorrere dall'1.3.2026:

- non sono più riconducibili all'età anagrafica del dirigente,
- spettano una sola volta nell'arco della carriera lavorativa,
- possono avere una durata massima di 2 anni (innalzati a 3 solo nel caso di contratti a termine c.d. di "invecchiamento attivo").

LAVORO DOMESTICO

ACCORDO 11.2.2026

L'11 febbraio sono stati comunicati i nuovi valori dei minimi retributivi e delle indennità aggiuntive, nonché i valori convenzionali di vitto e alloggio, applicabili dall'1.1.2026 ai lavoratori domestici (colf, badanti, *babysitter* e altri profili professionali previsti dal CCNL 28.10.2025).

Di seguito i nuovi importi validi da gennaio 2026, derivanti dalla tabella allegata al verbale:

- *livello A:*
908,10 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 6,51 euro orari per i non conviventi (tab. C);
- *livello AS:*
958,55 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 6,76 euro orari per i non conviventi (tab. C);
- *livello B:*
983,16 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 702,25 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B) e 7,01 euro orari per i non conviventi (tab. C);
- *livello BS:*
1.053,39 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 737,39 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B), 7,45 euro orari per i non conviventi (tab. C) e 1.211,38 euro mensili per chi presta assistenza notturna ad autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D);
- *livello C:*
1.123,63 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 814,60 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali (tab. B), 7,86 euro orari per i non conviventi (tab. C);
- *livello CS:*
1.193,84 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 8,30 euro orari per i non conviventi (tab. C), 1.372,91 euro mensili per chi presta assistenza notturna a non autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D), 8,91 euro orari per i lavoratori che in fascia 20-8 svolgono attività a copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza (tab. G);
- *livello D:*
1.404,51 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A) e 9,57 orari per i non conviventi (tab. C);
- *livello DS:*
1.474,73 euro mensili per i lavoratori conviventi (tab. A), 9,97 euro orari per i non conviventi (tab. C), 1.695,99 euro mensili per chi presta assistenza notturna a non autosufficienti in fascia 20-8 (tab. D), 10,75 euro orari per i lavoratori che in fascia 20-8 svolgono attività a copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza (tab. G);
- *livello Unico:*
811,09 euro mensili per i lavoratori conviventi addetti alla presenza notturna (tab. E).

Quanto all'indennità di vitto e alloggio, il nuovo valore mensile convenzionale è pari a 207,69 euro per i lavoratori conviventi di liv. D e liv. DS (tab. A), mentre per i lavoratori non conviventi il valore giornaliero è pari a 2,33 euro per il singolo pasto (pranzo e cena) e a 2 euro per l'alloggio (per un totale di 6,66 euro).

Con riferimento alle indennità aggiuntive previste dall'art. 34 del CCNL 28.10.2025, si riportano le nuove misure, anch'esse valide con decorrenza gennaio 2026:

- per le *babysitter* (dovendosi così intendere le assistenti familiari inquadrare con livello BS, come indica il comma 3), sino al compimento del sesto anno di età del bambino assistito, l'indennità in caso di convivenza è pari a 138,54 euro mensili (ridotti a 97,06 se conviventi con orario fino a 30 ore settimanali) e a 0,84 euro se rapportata a ore (tab. H);
- per coloro che assistono più di una persona non autosufficiente (profili inquadrati con livello CS o DS, ex comma 4), è pari 119,66 euro mensili e a 0,70 euro se rapportata a ore (tab. I);
- per tutti gli addetti (comma 7) di livello B, BS e CS in possesso della specifica certificazione di qualità (in corso di validità) prevista dalla norma tecnica UNI 11766:2019, che attesti il loro livello formativo, è pari a 30,27 euro mensili (tab. L).

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)

ACCORDO 10.2.2026

L'Accordo ha definito il rinnovo per il quadriennio 2025-2028 della disciplina collettiva applicabile nelle aziende industriali del settore orafo, argentiero e della gioielleria, derivante dal CCNL 23.12.2021.

Rispetto alla parte retributiva, le Parti hanno previsto incrementi dei minimi a decorrere, rispettivamente, dall'1.10.2026, dall'1.6.2027 e dall'1.6.2028.

Di seguito si riportano i valori da corrispondere da ottobre 2026: liv. 7, 2.471,05 euro; liv. 6, 2.272,61 euro; liv. 5S, 2.114,08 euro; liv. 5, 1.980,70 euro; liv. 4, 1.853,99 euro; liv. 3, 1.781,80 euro; liv. 2, 1.617,24 euro.

Con decorrenza 2028 il valore annuo degli strumenti di *welfare* che le aziende sono tenute a mettere a disposizione di ciascun lavoratore dal 1° giugno di ogni anno aumenta da 200 a 220 euro.

Tra le novità più rilevanti in ambito normativo si segnala la previsione delle causali aggiuntive che consentono la stipula di contratti a termine di durata eccedente i 12 mesi, entro il limite massimo di 24 mesi. Da gennaio 2027, si aggiungerà una soglia annua di stabilizzazione fissata al 20%; qualora tale percentuale non venga raggiunta, non potranno essere utilizzate le causali contrattuali che permettono la proroga del contratto fino a 24 mesi.

L'Accordo è intervenuto anche sulla durata del periodo di preavviso di licenziamento o dimissioni del personale con qualifica operaia; in sostituzione del precedente termine di 6 giorni il nuovo preavviso è fissato in:

- 15 giorni di lavoro per anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 20 giorni di lavoro per anzianità comprese tra 5 e 10 anni;
- 30 giorni di lavoro per anzianità superiori ai 10 anni.

In materia di trasferta, dall'1.1.2027, le aziende potranno optare per il rimborso spese o in alternativa per l'erogazione di un'indennità di trasferta forfetaria pari a 50,33 euro per la trasferta intera (di cui 12,99 euro per ciascuno dei due pasti principali e 24,35 euro per il pernottamento). Stabilita anche una maggiorazione oraria del 55% (con esclusione di cumulo con altre maggiorazioni previste dal contratto) per la quota delle ore di viaggio che si estenda al di fuori del normale orario di lavoro.

Si rinvia al testo integrale dell'Accordo per le altre novità, tra le quali si segnala anche l'introduzione dell'indennità di reperibilità a partire da gennaio 2027.

PESCA (IMPRESE)

ACCORDO 28.1.2026

L'Accordo ha stabilito che a decorrere dall'1.2.2026 l'ammontare complessivo del contributo dovuto al sistema della bilateralità passa dall'1,5% all'1,7% della retribuzione lorda imponibile mensile ai fini del calcolo del contributo per l'assicurazione infortuni sul lavoro.

Tale contributo è ripartito come segue:

- 1,10% a carico del datore di lavoro;
- 0,60% a carico del lavoratore.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLETTIVA (CONFCOMMERCIO)

ACCORDO 10.2.2026

L'Accordo interviene sul contributo a favore del Fondo Est (assistenza sanitaria integrativa) previsto dall'art. 186 del CCNL 5.6.2024. Le Parti, confermando che tale contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per 12 mensilità senza soluzione di continuità, hanno previsto che per le sole aziende del comparto della ristorazione collettiva scolastica e limitatamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, verticale e misto, l'operatività dell'incremento contributivo previsto con decorrenza 1.1.2027 (da 12 a 15 euro) sia sospesa fino al 31.12.2028. Fino a tale data, pertanto, si applicherà il contributo di 12 euro.

SERVIZI ASSISTENZIALI (CONFAIL - UNIMPRESA)

CCNL 31.1.2026

L'Accordo ha rinnovato fino al 31.1.2029 la disciplina derivante dal CCNL 31.1.2023, applicabile al personale delle aziende e delle organizzazioni operanti nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali nel settore privato.

Fissati minimi retributivi con decorrenza 1.2.2026, 1.10.2027 e 1.10.2028.

Di seguito i valori in essere dallo scorso mese di febbraio: liv. QB, 3.240,48 euro; liv. Q, 2.784,25 euro; liv. D, 2.151,24 euro; liv. C, 1.894,19 euro; liv. B, 1.692,94 euro; liv. A, 1.571,25 euro.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese - GLI ELEMENTI ECONOMICI E RETRIBUTIVI NEL CCNL CALZATURE - INDUSTRIA

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro Calzatura – Industria individua gli elementi retributivi ed economici attribuiti ai lavoratori del settore.

L'art. 122 del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti del settore Calzature Industria, stipulato in data 21.6.2021 e valido dal 1.1.2024, individua gli elementi retributivi applicabili.

A questi di aggiungono ulteriori elementi economici quali:

- l'Elemento di garanzia retributiva;
- l'indennità di cassa;
- l'indennità di trasferta.

In via preliminare si ricorda che i divisori adottati sono i seguenti.

Divisore orario	Divisore giornaliero	Numero mensilità
169 per orario a 39 ore settimanali	26	13
173 per orario a 40 ore settimanali		
156 per orario a 36 ore settimanali		

Elementi retributivi minimi

Di seguito si riportano gli importi retributivi minimi così come concordati nell'accordo di rinnovo del 17.7.2024.

Si ricorda che i minimi sono rappresentati dalla Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

L'aumento contrattuale, pari a euro 191 lordi calcolati al 4° livello e riparametrati sulla base dell'attuale scala parametrica, viene erogato alle seguenti scadenze:

- euro 90 dal 1.8.2024;
- euro 51 dal 1.8.2025;
- euro 50 dal 1.8.2026.

Pertanto gli importi degli aumenti sono così ripartiti:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

Livelli	1.8.2024	1.8.2025	1.8.2026	Totali	Scala parametrica
8°	110,70	62,73	61,50	234,93	123
7°	108,00	61,20	60,00	229,20	120
6°	98,10	55,59	54,50	208,19	109
5°	92,70	52,53	51,50	196,73	103
4°	90,00	51,00	50,00	191,00	100
3° super	87,30	49,47	48,50	185,27	97
3°	85,50	48,45	47,50	181,45	95
2° super	81,90	46,41	45,50	173,81	91
2°	81,00	45,90	45,00	171,90	90
1°	48,60	27,54	27,00	103,14	54

Limitatamente al primo livello, fermo restando il mantenimento della scala parametrica utile al calcolo dei futuri aumenti contrattuali, la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, è incrementata di un ulteriore importo pari a 186,76 euro lordi a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la retribuzione del 1° livello è pari a euro 1502,46 a partire da gennaio 2025, euro lordi 1530,00 da agosto 2025 e euro lordi 1557,00 da agosto 2026.

Di conseguenza nuovi minimi contrattuali assumeranno i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate

Livelli	1.8.2024	1.1.2025	1.8.2025	1.8.2026
8°	2.384,90	2.384,90	2.447,63	2.509,13
7°	2.234,50	2.234,50	2.295,70	2.355,70
6°	2.053,70	2.053,70	2.109,29	2.163,79
5°	1.950,40	1.950,40	2.002,93	2.054,43
4°	1.879,50	1.879,50	1.930,50	1.980,50
3° super	1.835,10	1.835,10	1.884,57	1.933,07
3°	1.795,50	1.795,50	1.843,95	1.891,45
2° super	1.740,80	1.740,80	1.787,21	1.832,71
2°	1.705,50	1.705,50	1.751,40	1.796,40
1°	1.315,70	1.502,46	1.530,00	1.557,00

Indennità di funzione

L'indennità di funzione pari ad 41,31 euro mensili:

- è assorbibile dai superminimi individuali;

- spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente.

Scatti di anzianità

Secondo quanto indicato nel CCNL in commento, i primi 4 scatti di anzianità sono biennali mentre il 5° scatto matura dopo un quadriennio.

Di seguito vengono indicati gli importi in euro.

Scatti
12,24
12,01
9,94
9,19
8,47
7,98
7,98
7,41
7,41
6,89

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

L'EGR spetta in assenza di contrattazione integrativa, ed è:

- uguale per tutti i lavoratori;
- omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR
- corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'EGR di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale.

Tale importo viene proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale.

L'importo dell'EGR è pari a 300,00 euro lordi per gli anni 2021 ss.

L'erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo dell'anno seguente a quello di competenza per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente all'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno ricorso o ricorrano agli ammortizzatori sociali

(mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, potranno definire con RSU la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza.

Indennità di cassa

L'indennità di cassa è pari al 6% del minimo contrattuale e della indennità di contingenza.

Indennità di trasferta

Ai lavoratori inviati temporaneamente in trasferta, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata salvo, su richiesta del lavoratore, accordi forfettari tra le parti interessate.

Ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l'orario normale di lavoro verranno compensate con la normale retribuzione.

Sono esclusi da detto trattamento i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro.

Maggiorazioni

Il CCNL in parola regola anche eventuali maggiorazioni della retribuzione collegate alla durata e alla collocazione delle prestazioni lavorative.

Tipologia	Maggiorazione
Lavoro straordinario	<p>In caso di lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale settimanale è prevista una maggiorazione del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 27% in caso di lavoro straordinario;• 45% in caso di lavoro straordinario notturno. <p>Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37^a e la 40^a ora settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 (6 x 6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari.</p>
Lavoro notturno	<p>Per il lavoro eseguito dalle ore 22 alle ore 06, la maggiorazione è del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 35% per il lavoro notturno;• 30% per il lavoro notturno a turno;• 38% per il lavoro notturno a turno nel regime 6x6.
Lavoro festivo	<p>Per il lavoro eseguito nei giorni festivi, la maggiorazione della retribuzione è del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50% per il lavoro festivo diurno;• 60% per il lavoro festivo notturno.
Lavoro a turni	<p>In caso di lavoro a turni, la maggiorazione della retribuzione è dell'1,05%</p>

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI - LO SCADENZARIO DI MARZO 2026

CALZATURE (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.3.2026

Entro il mese di marzo le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere ai lavoratori che non percepiscono trattamenti economici collettivi o individuali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) relativo all'anno 2025, in misura pari a 300 euro.

CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO (PICCOLA INDUSTRIA)

ARRETRATI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Con riferimento all'aumento retributivo previsto da gennaio 2026 dall'Accordo 23.2.2026, le aziende che non abbiano provveduto all'erogazione degli arretrati nel mese di febbraio sono tenute a farlo con la retribuzione del mese di marzo, considerando le due mensilità di incremento non corrisposte a gennaio e febbraio.

CONGEDO PARENTALE SCADENZA DELL'1.3.2026

A decorrere dall'1.3.2026, per il periodo di congedo parentale, l'indennità prevista nella misura del 30% della retribuzione è integrata fino al 60% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi per i quali la legge prevede un'indennità superiore al 30%.

CINEMATOGRAFI

ARRETRATI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Con riferimento all'aumento retributivo previsto da gennaio 2026 dall'Accordo 12.2.2026, le aziende che non abbiano provveduto all'erogazione degli arretrati nel mese di febbraio sono tenute a farlo con la retribuzione del mese di marzo, considerando le due mensilità di incremento non corrisposte a gennaio e febbraio.

COMMERCIO - FINO A 14 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 21.12.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.293,22 euro; liv. 2, 1.830,87 euro; liv. 3, 1.643,97 euro; liv. 4, 1.526,35 euro; liv. 5, 1.419,50 euro; operatore di vendita 1, 1.579,58 euro; operatore di vendita 2, 1.399,77 euro.

COMUNICAZIONE, GRAFICA ED EDITORIA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 25.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- imprese artigiane:

liv. 1A, 2.490,07 euro; liv. 1B, 2.215,27 euro; liv. 2, 2.078,20 euro; liv. 3, 1.949,12 euro; liv. 4, 1.808,56 euro; liv. 5 bis, 1.654,35 euro; liv. 5, 1.581,74 euro; liv. 6, 1.489,48 euro.

- piccole e medie imprese:

liv. 1A, 2.506,93 euro; liv. 1B, 2.229,97 euro; liv. 2, 2.091,99 euro; liv. 3, 1.962,05 euro; liv. 4, 1.820,56 euro; liv. 5 bis, 1.665,32 euro; liv. 5, 1.592,24 euro; liv. 6, 1.499,37 euro.

CONSORZI ED ENTI FORESTALI

WELFARE SCADENZA DELL'1.3.2026

A decorrere dall'1.3.2026 gli enti e i consorzi sono tenuti a mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore stabilito in sede di contrattazione di secondo livello, da utilizzare entro il 28.2.2027.

CREDITO (ABI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 23.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QD4, 5.160,06 euro; liv. QD3, 4.396,88 euro; liv. QD2, 3.965,48 euro; liv. QD1, 3.743,21 euro; liv. 3/4, 3.341,90 euro; liv. 3/3, 3.059,49 euro; liv. 3/2, 2.890,41 euro; liv. 3/1, 2.742,34 euro; area unificata, 2.479,45 euro.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

A decorrere dall'1.3.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 4.200 euro.

ASSUNZIONI SCADENZA DELL'1.3.2026

A decorrere dall'1.3.2026 entra in vigore la disciplina relativa alle agevolazioni contributive in caso di nuove assunzioni o nomine di dirigenti, prevista dall'art. 8 dell'Accordo 16.2.2026.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SCADENZA DELL'1.3.2026

Dall'1.3.2026 si riduce da 2.500 a 2.000 euro l'importo del contributo una tantum che ciascuna azienda è tenuta a versare al CFMT a sostegno delle procedure di outplacement e dei programmi di politiche attive finalizzati alla ricollocazione, per tutti i dirigenti con cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se seguita da accordo transattivo o di conciliazione, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale.

LAVORO A TERMINE SCADENZA DELL'1.3.2026

A decorrere dall'1.3.2026 è possibile instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento) per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese.

MALATTIA SCADENZA DELL'1.3.2026

A decorrere dall'1.3.2026 ai dirigenti che usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell'insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore di lavoro e per l'intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac.

EDILIZIA (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

21.2.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.837,99 euro; liv. 7, 2.379,90 euro; liv. 6, 2.043,34 euro; liv. 5, 1.735,66 euro; liv.4, 1.553,74 euro; liv. 3, 1.445,31 euro; liv. 2, 1.297,72 euro; liv. 1, 1.135,21 euro.

EDILIZIA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 21.2.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 2.234,71 euro; liv. 6, 2.011,23 euro; liv. 5, 1.676,02 euro; liv. 4, 1.564,31 euro; liv. 3, 1.452,56 euro; liv. 2, 1.307,31 euro; liv. 1, 1.117,36 euro.

GIOCATTOLI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 12.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 2.468,85 euro; liv. 6, 2.284,88 euro; liv. 5, 2.174,10 euro; liv. 4S, 2.054,81 euro; liv. 4, 2.011,45 euro; liv. 3, 1.928,03 euro; liv. 2, 1.827,52 euro.

IGIENE AMBIENTALE

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.3.2026

Con la retribuzione del mese di marzo i dipendenti in forza alla data del 9.12.2025 hanno diritto a percepire il primo dei due ratei di indennità forfetaria una tantum. Di seguito se ne riportano i valori: liv. Q 84,57 euro; liv. A1, 76,88 euro; liv. A2S, 70,89 euro; liv. A2, 67,41 euro; liv. B1S, 64,13 euro; liv. B1, 61,18 euro; liv. B2S, 58,16 euro; liv. B2, 55,69 euro; liv. C1S, 53,27 euro; liv. C1, 51,65 euro; liv. C2S, 50 euro; liv. C2, 48,24 euro; liv. D1S, 48,05 euro; liv. D1, 43,44 euro; liv. D2S, 39,21 euro; liv. D2, 34,60 euro.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.3.2026

Entro il mese di marzo le imprese presso prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere ai lavoratori che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla contrattazione nazionale l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) relativo all'anno 2025, in misura pari a 150 euro. Tale importo va proporzionalmente ridotto per i lavoratori a part time, come pure in relazione agli eventi

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

di malattia ripetuti.

IGIENE AMBIENTALE (CONFSAL - CONFLAVORO)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.3.2026

Entro il mese di marzo le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere ai lavoratori a tempo indeterminato che non percepiscono altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dai minimi tabellari l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) relativo all'anno 2025, in misura pari a 150 euro. Tale importo va proporzionalmente ridotto per i lavoratori a part time, come anche nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (UNEBA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 24.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.057,15 euro; liv. 1, 1.934,70 euro; liv. 2, 1.824,49 euro; liv. 3S, 1.689,78 euro; liv. 3, 1.628,56 euro; liv. 4S, 1.542,86 euro; liv. 4, 1.493,89 euro; liv. 5S, 1.469,42 euro; liv. 5, 1.432,66 euro; liv. 6S, 1.395,94 euro; liv. 6, 1.359,20 euro.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 25.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori:

- *Settore metalmeccanica e installazione d'impianti:
liv. 1, 2.080,91 euro; liv. 2, 1.936,20 euro; liv. 2-bis, 1.828,24 euro; liv. 3, 1.758,00 euro; liv. 4, 1.656,98 euro; liv. 5, 1.595,91 euro; liv. 6, 1.521,84 euro.*
- *Settore orafa, argentieri e affini:
liv. 1, 2.081,99 euro; liv. 2, 1.939,74 euro; liv. 3, 1.765,67 euro; liv. 4, 1.660,64 euro; liv. 5, 1.596,86 euro; liv. 6, 1.514,02 euro.*
- *Settore odontotecnica:
liv 1S, 2.172,40 euro; liv. 1, 1.964,73 euro; liv. 2, 1.861,07 euro; liv. 3, 1.682,32 euro, liv. 4, 1.584,00 euro; liv. 5, 1.517,02, euro; liv. 6, 1.459,60 euro.*
- *Settore restauro beni culturali:*

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

liv. Q, 2.754,48 euro; liv. 1, 2.586,42 euro; liv. 2, 1.989,37 euro; liv. 3, 1.848,69 euro; liv. 4, 1.823,55 euro; liv. 5, 1.709,27 euro; liv. 6, 1.632,04 euro.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO / CONFISAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 20.12.2024; di seguito ne riportiamo i valori:

- Settore metalmeccanica e installazione d'impianti:

liv.1, 2.082,00 euro; liv. 2, 1.938,00 euro; liv. 3, 1.830,00 euro; liv. 4, 1.759,00 euro; liv. 5, 1.658,00 euro; liv. 6, 1.597,00 euro; liv. 7, 1.523,00 euro.

- Settore orafo, argentieri e affini:

liv.1, 2.083,00 euro; liv. 2, 1.941,00 euro; liv. 3, 1.767,00 euro; liv. 4, 1.662,00 euro; liv. 5, 1.598,00 euro; liv. 6, 1.515,00 euro.

- Settore odontotecnica:

liv.1, 1.966,00 euro; liv. 2, 1.863,00 euro; liv. 3, 1.684,00 euro; liv. 4, 1.585,00 euro; liv. 5, 1.518,00 euro; liv. 6, 1.461,00 euro.

- Settore restauro beni culturali:

liv. Q, 2.756,00 euro; liv. 1, 2.588,00 euro; liv. 2, 1.991,00 euro; liv. 3, 1.850,00 euro; liv. 4, 1.825,00 euro; liv. 5, 1.711,00 euro; liv. 6, 1.634,00 euro.

MINIERE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 3.165,31 euro; liv. 1, 3.113,79 euro; liv. 2, 2.880,70 euro; liv. 3, 2.558,01 euro; liv. 4, 2.314,09 euro; liv. 5, 2.183,19 euro; liv. 6, 2.055,77 euro; liv. 7, 1.924,72 euro; liv. 8, 1.764,64 euro.

OCCHIALI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6Q, 2.511,53 euro; liv. 6, 2.505,62 euro; liv. 5S, 2.378,85 euro; liv. 5, 2.296,36 euro; liv. 4S, 2.126,94 euro; liv. 4, 2.042,96 euro; liv. 3S, 1.984,86 euro; liv. 3, 1.945,65 euro; liv. 2, 1.837,41 euro; liv. 1, 1.598,56 euro.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

POMPE FUNEBRI (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.3.2026**

Entro il mese di marzo le imprese prive di contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere ai lavoratori che non percepiscono trattamenti economici collettivi o individuali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) relativo all'anno 2025.

SERVIZI AUSILIARI (CISAL - ANPIT)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.3.2026

Con la retribuzione del mese di marzo 2026 le imprese sono tenute a corrispondere il primo dei tre ratei dell'indennità forfetaria una tantum, negli importi di seguito riportati: dirigente, 1.000 euro; liv. Q, 500 euro; liv. A1, 425 euro; liv. A2, 375 euro; liv. B1, 350 euro; liv. B2, 300 euro; liv. C1, 275 euro; liv. C2, 250 euro; liv. D1, 225 euro; liv. D2, 200 euro.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026, per le sole aziende terziste nel Mezzogiorno, i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 11.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.457,72 euro; liv. 7, 2.318,50 euro; liv. 6, 2.175,37 euro; liv. 5, 2.037,96 euro; liv. 4, 1.938,95 euro; liv. 3S, 1.894,94 euro; liv. 3, 1.853,17 euro; liv. 2S, 1.799,17 euro; liv. 2, 1.760,02 euro; liv. 1, 1.469,68 euro. Per i viaggiatori e piazzisti gli importi sono i seguenti: 1ª cat., 2.103,15 euro; 2ª cat., 1.982,67 euro. Si segnala che tali importi sono in vigore dal 1.1.2026 per la generalità dei lavoratori.

VIDEOFONOGRFICI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2026

Decorrono dall'1.3.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 22.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 1.907,23 euro; liv. 8, 1.856,72 euro; liv. 7, 1.652,17 euro; liv. 6, 1.467,10 euro; liv. 5, 1.375,67 euro; liv. 4, 1.235,68 euro; liv. 3, 1.093,77 euro; liv. 2, 968,39 euro; liv. 1, 885,41 euro.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.3.2026

Con la retribuzione del mese di marzo le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 14.4.2025 il secondo dei due ratei dell'indennità una tantum prevista dall'Accordo 22.5.2025, pari a 250 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL BANDO ISI 2025

Con una notizia pubblicata sul proprio portale istituzionale il 2.3.2026, l'INAIL ha comunicato che dal prossimo 13.4.2026 al 28.5.2026 sarà possibile compilare la domanda di accesso ai finanziamenti del Bando ISI 2025.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* 18.12.2025 n. 293 è stato pubblicato l'estratto del Bando ISI 2025, con cui l'INAIL, in attuazione dell'art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008, stanziava 600 milioni di euro destinati alle imprese che realizzano progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo scorso 2.3.2026, l'INAIL ha reso noto che dal 13.4.2026 fino alle ore 18 del 28.5.2026 sarà operativa la procedura operativa *on line* per la compilazione della domanda di accesso ai finanziamenti in questione.

Soggetti destinatari

Possono beneficiare dei finanziamenti in questione non solo le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, bensì anche gli enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, seppur limitatamente a una specifica tipologia di intervento.

Importi dei finanziamenti

L'ammontare del finanziamento dei progetti è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro, mentre non è previsto alcun limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti che richiedono un finanziamento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Il finanziamento è concedibile a fondo perduto ed è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA, secondo le seguenti specifiche:

- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l'Asse 1.2 nella misura dell'80% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

-
-
- per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole) ovvero fino all'80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Va evidenziato che per gli Assi di finanziamento da 1.1 a 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti per ciascun Asse.

Sul sito www.inail.it, nell'apposita sezione dedicata all'Avviso pubblico ISI 2025, viene pubblicato il calendario che riporta le date di apertura e chiusura delle procedure informatiche, in corrispondenza di ciascuna fase procedurale, e le date di pubblicazione degli elenchi cronologici.

Il calendario è parte integrante del presente avviso e in esso sono riportati:

- apertura e chiusura della procedura di compilazione *on line* delle domande;
- inizio periodo di acquisizione del codice identificativo per le domande partecipanti allo sportello informatico;
- pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori delle domande ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione (NCD);
- caricamento della documentazione relativa alle domande rientranti negli elenchi NCD;
- pubblicazione delle regole tecniche e modalità di funzionamento dello sportello informatico e della tabella temporale;
- pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori delle domande inviate tramite sportello informatico;
- caricamento della documentazione relativa alle domande inviate tramite sportello;
- informatico e collocate in posizione utile per l'ammissibilità negli elenchi cronologici;
- provvisori;
- pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD);
- caricamento documentazione per le domande subentrate agli elenchi cronologici definitivi.

2

Il calendario è in continuo aggiornamento in ragione del susseguirsi delle varie fasi procedurali per l'accesso ai finanziamenti e, in tal senso, indica anche le date di aggiornamento dei singoli eventi procedurali.

Gli aggiornamenti vengono eseguiti secondo una tempistica certa e la data dell'evento a cui l'aggiornamento si riferisce non può essere pianificata prima di 7 giorni dalla data in cui è programmato l'aggiornamento stesso.

Accesso alla procedura *on line*

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda è necessario che il soggetto richiedente sia registrato al portale INAIL e associato ad una posizione assicurativa.

L'accesso ai servizi *on line* è consentito ai soggetti registrati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, con le modalità di autenticazione previste dal sito www.inail.it, nella sezione accedi ai servizi *on line* e nella circ. INAIL 36/2020.

In relazione alla tempistica delle attività di *back-office* e di riscontro, la conclusione delle suddette fasi di registrazione al portale INAIL deve avvenire entro 5 giorni lavorativi precedenti la chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Compilazione delle domande

Per la compilazione della domanda di finanziamento, sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi *on line*” – i soggetti destinatari registrati hanno a disposizione una procedura informatica che consente loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “REGISTRA”.

3

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo.

I soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista
- hanno salvato definitivamente la domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “REGISTRA”
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo potranno accedere alla procedura per acquisire, mediante un'apposita funzionalità, il codice identificativo attribuito univocamente alla propria domanda, che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro tramite sportello informatico.

L'ammissibilità delle domande al finanziamento è stabilita dall'ordine di invio delle domande allo sportello informatico.

Domande ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione

Alla chiusura della procedura di registrazione delle domande, nel caso in cui si accerti che le risorse economiche complessivamente stanziare per un determinato Asse/Regione siano sufficienti a soddisfare tutte le domande di finanziamento in elenco (importo complessivo richiesto dei progetti inferiore o uguale allo stanziamento regionale dell'Asse), l'INAIL provvederà alla tempestiva pubblicazione dei corrispondenti elenchi regionali provvisori le cui domande saranno ordinate in base al tempo di registrazione in procedura domanda, con la precisazione che tale ordine non produce alcun effetto favorevole o sfavorevole, e ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione, attraverso la procedura di upload.

Le domande contenute in tali elenchi saranno tutte identificate come collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento e dovranno essere convalidate, pena la decadenza della domanda, tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento.

Dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi provvisori, distinti per regione e per asse, decorre il termine per il caricamento della documentazione ai fini del perfezionamento della domanda.

La pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda.

La data di pubblicazione degli elenchi definitivi sarà comunicata entro la scadenza della fase di caricamento della documentazione.

A conclusione della fase di caricamento della documentazione per il perfezionamento della domanda (fase antecedente a quella istruttoria), eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, si procederà alla pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi - NCD, distinti per regione e per asse, in cui le domande saranno identificate come segue:

- ammissibili definitivamente;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento.

Pubblicazione degli elenchi cronologici

Entro 14 giorni dalla chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande *on line*, sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi cronologici provvisori, distinti per regione e per Asse, nei quali tutte le domande inoltrate sono identificate come segue:

-
-
- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria e che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
 - risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi.

L'orario di invio delle domande, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per l'ammissione ai finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.

La pubblicazione sul sito istituzionale di tali elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda.

Anche per gli elenchi cronologici definitivi delle domande inviate tramite sportello informatico, la data di pubblicazione sarà comunicata entro la scadenza della fase di caricamento della documentazione, per la quale in caso di proroga si rimanda a quanto disciplinato dal precedente articolo.

Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della decadenza saranno riassegnate.

A conclusione di questa fase pre-istruttoria, eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, effettuate le operazioni di redistribuzione, si procederà alla pubblicazione, sul sito dell'INAIL, degli elenchi cronologici definitivi, distinti per regione e per Asse, in cui le domande saranno identificate come segue:

ammissibili definitivamente;

- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità richieste;
- subentrate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
- definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.

Gli elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e, con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento, del periodo utile per il perfezionamento della domanda.

Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di *ex aequo* del tempo di invio della domanda allo sportello informatico, l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

1. ordine cronologico di registrazione della domanda;
2. finanziamento richiesto di importo minore;
3. progetto di importo maggiore;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

-
-
4. data d'iscrizione dell'impresa alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;
 5. possesso del rating di legalità di cui al DM 20.2.2014 n. 57.

Fasi successive

In attesa della calendarizzazione delle fasi successive, si ricorda che per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi

cronologici provvisori e definitivi, i soggetti destinatari, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dei predetti elenchi o dalla data comunicata ed entro il termine con gli stessi formalmente comunicato, dovranno far pervenire all'INAIL, con le modalità previste dal successivo articolo 27, la seguente documentazione:

- la domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 27);
- la perizia asseverata (Modulo B):
 - per le domande relative agli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5, va necessariamente compilata *on line* dal professionista tramite la procedura disponibile sul sito www.inail.it e registrata con i relativi allegati, secondo le istruzioni contenute nell'apposita guida e sulla base degli "elementi informativi"³⁰ pubblicati anch'essi sul sito INAIL;
 - per le domande dell'Asse 1.2, va la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità previste dal successivo articolo;
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 all'Avviso con riferimento ai "parametri" selezionati in domanda; in particolare, i Moduli C, D, E, dovranno essere redatti utilizzando i facsimili della modulistica predisposta dall'INAIL per l'Avviso 2025 e pubblicata sul sito Internet.

Successivamente seguiranno:

- la verifica tecnico amministrativa;
- l'anticipazione parziale del finanziamento

Termini di realizzazione del progetto

L'impresa dovrà poi realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.

Entro lo stesso termine l'impresa è tenuta a presentare alla sede competente la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione dell'intervento. Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati tecnici di riferimento all'Avviso in commento.

Si ricorda che la Sede INAIL territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso, o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.